

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Formazione continua: approvazione del Regolamento

- Il Consigliere Rossi, come già comunicato in una precedente adunanza, ricorda che ha predisposto il Regolamento per la formazione continua che, con eventuali modifiche, va approvato quanto prima.

Il Consiglio, presa visione del Regolamento e dopo ampia discussione, lo approva secondo il testo che segue:

REGOLAMENTO ATTUATIVO

ART. 1

Il presente Regolamento disciplina la realizzazione della Formazione Professionale Continua da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, in recepimento del Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 13 luglio 2007.

ART. 2

Il Consiglio realizza il programma avvalendosi di strutture e mezzi propri ovvero avvalendosi della collaborazione di altri enti che abbiano presentato richiesta di accreditamento di un evento (Associazioni Professionali, Istituti Universitari, Istituzioni pubbliche o private) . In tale ultimo caso spetta comunque al Consiglio dell'Ordine il controllo e l'eventuale collaborazione nella direzione dell'evento. In nessun caso il soggetto terzo può avvalersi della qualifica di ente accreditato per la Formazione Professionale Continua poiché esso viene delegato per lo svolgimento di singoli eventi nei limiti e con l'osservanza delle condizioni stabilite dal Consiglio accreditante.

Il Consiglio, anche attraverso le Commissioni di studio, promuove l'organizzazione di corsi di aggiornamento, seminari, masters, convegni. Le Associazioni Professionali e gli altri enti o istituzioni propongono la realizzazione di analoghi eventi da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Gli eventi in materia di deontologia e ordinamento professionale nonché in materia di previdenza forense possono essere promossi e organizzati esclusivamente dal Consiglio dell'Ordine.

Gli eventi organizzati dalle Associazioni e dai soggetti terzi devono garantire pari possibilità di ammissione alla frequenza dell'evento a tutti gli iscritti. L'appartenenza o l'iscrizione all'Associazione o all'ente non può costituire condizione di priorità all'ammissione alla frequenza dell'evento stesso.

La domanda di accreditamento proposta dagli enti deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. argomento trattato;
- b. durata effettiva dell'evento;
- c. numero di posti disponibili (di regola non inferiore a 150 ovvero non inferiore a 50 qualora l'argomento, ad esclusivo giudizio del Consiglio, abbia carattere particolarmente specialistico);
- d. luogo di svolgimento;

e. modalità di rilevazione delle presenze;

ed i seguenti requisiti:

- a) idoneo livello culturale e capacità formativa dell'evento proposto;
- b) modalità di svolgimento tali da consentire, eventualmente, la vigilanza da parte del Consiglio dell'Ordine;
- c) comprovata esperienza dell'ente nella formazione forense.

Il Consiglio, o una Commissione da esso delegata, verifica la sussistenza dei requisiti, rinviando la richiesta al proponente qualora essa sia difforme rispetto a quanto richiesto.

Il Consiglio delibera sulle proposte pervenute e redige un programma -suscettibile di variazione e/o aggiornamento- che trasmette al Consiglio Nazionale Forense.

ART. 3

Le iscrizioni agli eventi formativi saranno effettuate presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine, ovvero presso l'ente organizzatore dell'evento stesso, a partire dalla data di pubblicizzazione dell'evento e fino ad esaurimento dei posti disponibili secondo criterio cronologico e con modalità di volta in volta stabilite e rese note. La sopravvenuta impossibilità a partecipare all'evento formativo per cui è stata effettuata la prenotazione obbliga l'iscritto a dare disdetta entro due giorni prima dell'inizio dell'evento -salvi i casi di forza maggiore da documentare- onde consentire la partecipazione da parte di altri.

Il controllo delle presenze, per gli eventi organizzati dal Consiglio dell'Ordine, sarà effettuato all'inizio e alla fine di ogni evento attraverso rilevazione manuale o elettronica. Sarà onere degli enti organizzatori degli eventi formativi, al momento della domanda di accredito, rendere note le modalità di controllo delle presenze degli iscritti ai fini del rilascio dell'attestato di partecipazione.

Al termine di ogni evento formativo il Consiglio dell'Ordine o gli altri enti organizzatori rilasciano ai partecipanti un attestato di frequenza recante il numero di crediti attribuito.

Un'apposita Commissione istituita dal Consiglio dell'Ordine, procederà al controllo delle relazioni annuali presentate dagli iscritti ai sensi dell'art. 6 n. 1 del Regolamento Nazionale con potere di svolgere attività di controllo anche a campione e di richiedere documentazione integrativa all'iscritto.

Le attività formative di cui all'art. 4 del Regolamento Nazionale devono essere debitamente documentate nella relazione annuale presentata dall'iscritto ai sensi dell'art. 6 del Regolamento medesimo.

ART. 4

Sono esonerati dall'obbligo formativo gli iscritti che versino in una delle situazioni di cui all'art. 5 del Regolamento Nazionale. Possono essere esonerati, parzialmente o totalmente, anche coloro che abbiano compiuto il settantesimo anno d'età e che esercitino la professione da almeno venti anni (è equiparato allo svolgimento

dell'attività professionale lo svolgimento delle funzioni giudiziarie).

In caso di gravidanza l'esonero compete dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il termine della gravidanza sino ad un anno successivo alla data del parto, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute.

ART. 5

Il mancato rispetto dell'obbligo formativo permanente al di fuori dei casi di esonero esplicitamente previsti comporta l'obbligo dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti dell'iscritto inadempiente.

ART. 6

Per tutto quanto non esplicitamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento attuativo, si rinvia al Regolamento Nazionale.

ART. 7

Il presente Regolamento potrà essere modificato da successive delibere del Consiglio dell'Ordine.